



Indicazioni operative per lo svolgimento della prova orale a distanza relativamente alla prima sessione 2020 degli esami di abilitazione professionale (D.R. del 23/06/2020 prot. n. 36572)

Art. 1

La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Architetto, Biologo e Biologo iunior, Chimico e Chimico iunior, Farmacista, Dottore Commercialista ed Esperto contabile, Geologo e Geologo iunior, Ingegnere dell'Informazione e Ingegnere dell'Informazione iunior, Veterinario, prove integrative per Revisore Legale, si svolgerà a distanza e in forma orale, attraverso l'utilizzo di strumenti di connessione audio-video e con procedure e tecnologie che dovranno garantire:

-l'identificazione del candidato mediante la verifica del documento di riconoscimento in corso di validità;

-la riservatezza dei dati del candidato;

-la forma pubblica della seduta d'esame, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto della prova orale, anche agli altri candidati con il microfono e la videocamera non attivati che, allo scopo, vengono autorizzati dal Presidente della Commissione. Sarà poi il Presidente della commissione che provvederà ad attivare il microfono e la videocamera del candidato che si appresta a sostenere l'esame;

- la qualità ed equità della prova;

-la contemporaneità e la riservatezza delle decisioni prese dalla Commissione;

-la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003;

-la corretta verbalizzazione del voto finale.

Ciascun candidato è tenuto, nel suo stesso interesse, a prendere visione delle presenti indicazioni operative che verranno pubblicate nelle pagine del sito istituzionale, dedicate agli esami di Stato.

Art. 2

La prova orale a distanza, ai sensi del D.M. 29 aprile 2020 n. 57, art. 1 comma 2, verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 3

Ogni commissario, per l'espressione della valutazione del candidato, è tenuto a seguire la normativa degli esami di stato riferita alle singole categorie professionali.



Art. 4

I candidati che, in relazione alla propria disabilità o disturbo specifico di apprendimento, necessitano di particolari ausili o di misure compensative e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, dovranno rendere, entro un congruo termine che possa dare alla commissione la possibilità di provvedere, esplicita richiesta scritta nonché idonea relativa documentazione:

in caso di disabilità, certificazione di cui alla legge 05/02/1992 n. 104 e successive modifiche ovvero certificazione di invalidità civile, in corso di validità;

in caso di disturbi specifici di apprendimento, diagnosi funzionale ai sensi della legge 08/10/2010 n. 170, rilasciata da non più di tre anni da Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso S.S.N.; la diagnosi deve corrispondere al modello previsto per legge .

<http://www.unicam.it/sites/disabili.unicam.it/files/modello%20diagnosi%20DSA.pdf>

Riguardo i particolari ausili, le misure compensative e/o i tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, ammessi su valutazione della Commissione esaminatrice, questi devono essere in ragione della specifica patologia.

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta degli ausili, è possibile rivolgersi al Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA ai seguenti recapiti: servizio.disabilidsa@unicam.it o telefono 0737404602.

Modulo richiesta servizi per studenti con disabilità

<http://www.unicam.it/disabili/modulo-richiesta-esame-di-stato-studenti-con-disabilita>

Modulo richiesta servizi per studenti con DSA

<http://www.unicam.it/disabili/modulo-richiesta-esame-di-stato-studenti-con-dsa>

Art. 5

E' fatto assoluto divieto a chiunque, ad esclusione della Commissione esaminatrice, registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti.

I comportamenti non conformi a quanto prescritto costituiscono violazione al "Codice Etico e di Comportamento" dell'Ateneo e potranno essere perseguiti a norma di legge.

Art. 6



Lo svolgimento a distanza degli esami di Stato in forma orale avrà luogo collegandosi, per ciascuna professione, all'indirizzo web indicato nelle pagine del sito istituzionale dedicate agli esami di Stato.

Art. 7

Il calendario delle prove è stabilito dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato predispone la postazione di esame dotandosi di un dispositivo (pc o smartphone) munito di telecamera e microfono posti su di un tavolo sul quale sono posizionati esclusivamente il documento di identità e altro materiale autorizzato dalla Commissione e necessario allo svolgimento della prova.

La Commissione procede con l'identificazione del candidato attraverso il confronto con la foto di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il candidato convocato attiva il microfono e la videocamera del proprio dispositivo, mostra alla Commissione l'assenza di persone che possano suggerire e/o di dispositivi, appunti, testi e materiali non autorizzati, pena l'esclusione immediata dalla prova nell'eventualità ciò venga disatteso.

I componenti della Commissione d'esame possono visualizzare contemporaneamente il candidato e il desktop del dispositivo utilizzato.

La Commissione procede con le domande e il candidato è tenuto a rispondere guardando la telecamera e mantenendo le mani nell'inquadratura. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame richieda l'utilizzo di ausili di scrittura o di altro tipo autorizzati dalla Commissione, la telecamera del dispositivo dovrà riprendere nell'inquadratura il piano di lavoro e le mani del candidato.

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in merito alla validità della prova.

La Commissione, al termine della prova, dopo aver disattivato la modalità audio e video della seduta a distanza, si riunisce per valutare la prova d'esame.

Si procede poi con il candidato successivo, ripetendo la procedura.

Art. 8

Le predette indicazioni operative possono essere riadattate, a cura della Commissione esaminatrice, a fronte di esigenze specifiche, dichiarate dal candidato per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo restando, per il candidato, il requisito essenziale e necessario di capacità di accesso ad Internet e il possesso di almeno un dispositivo video e microfono, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1.

Art. 9

Il candidato che:

- non garantirà il collegamento ad Internet;
- salvo giustificati motivi, si renderà irreperibile nel giorno e nell'orario della prova;



sarà considerato assente alla prima sessione degli esami di Stato per l'anno 2020.
Potrà chiedere l'ammissione alla seconda sessione dell'anno 2020 presentando, a tal fine, una nuova domanda entro la scadenza prevista, senza però ripetere i versamenti.

Art. 10

Gli esiti degli esami di Stato vengono riportati in apposito verbale, firmato dal Presidente della commissione. La segreteria degli esami di Stato provvede all'archiviazione di tutti i verbali e della documentazione prodotta.

Art. 11

Per quanto non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di esami di abilitazione professionale.